

**COMUNE DI LAVAGNA**

Città Metropolitana di Genova

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(adottato con i poteri del Sindaco, giusto D.P.R. in data 20 luglio 2016)

N. 105 REGISTRATO E PUBBLICATO IN DATA 05 NOV. 2016

OGGETTO: Nomina da parte del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco dell'Amministratore unico della Società Consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l.".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri del Sindaco, giusto D.P.R. in data 20 luglio 2016)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27 febbraio 1997 sono state apportate modificazioni allo statuto della società consortile "Lavagna Sviluppo" (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 16/12/1996) e, contestualmente, sono stati approvati i patti sociali.

- con atto in data 23/05/1997 a rogito del Notaio Carlo Rivara di Chiavari - Rep n. 110470, racc 7409, è stata costituita una società a responsabilità limitata in forma consortile avente la denominazione "Lavagna Sviluppo s.c.r.l." tra il Comune di Lavagna, l'ente Acli Istruzione Professionale Liguria- Ente morale, l'Unione dei gruppi Albergatori del Levante, l'Opera diocesana Madonna dei bambini- Villaggio del Ragazzo, l'Associazione Commercianti e Artigiani di Lavagna, l'Associazione Commercianti e Artigiani del Centro Storico di Lavagna.

RICHIAMATI i commi 725 e seguenti della Legge n. 296/2006 che prevedono per le società a partecipazione pubblica locale totalitaria un numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a 3, elevabile a 5 per le società con capitale sociale versato superiore a 2 milioni di euro, e per le società miste un numero di rappresentanti degli enti locali non superiore a 5.

RICHIAMATO l'articolo 50 n. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni.

RICHIAMATA la deliberazione n. 25 in data 24/08/2012 con la quale il Consiglio Comunale ha modificato la composizione del Consiglio di Amministrazione, come

disciplinata dall'articolo 14 dello Statuto e dai patti parasociali per rendere conforme la governance della Lavagna Sviluppo alle norme statali sulle partecipazioni societarie degli enti locali;

PRESO ATTO che l'art. 14 così modificato recita testualmente: *“La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione che dura in carica tre esercizi ed è composto da 3 membri. Fino a quando permane la partecipazione maggioritaria del Comune di Lavagna, i membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50 n. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000; uno dei membri viene nominato dal Sindaco tra i soggetti designati dai soci privati; il Consiglio d'Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente”*... omissis... *“E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico”* ”... omissis... *I consiglieri possono ricoprire più mandati fino ad un massimo di tre. Ai consiglieri possono essere riconosciuti compensi in misura non superiore a quanto previsto dalla legislazione vigente per le società a totale partecipazione pubblica. Ai Consiglieri spetta, compatibilmente con la legislazione vigente, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni”*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 14/12/2010 con la quale, nell'effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie comunali ai sensi dei commi da 27 e seguenti dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, la società consortile a responsabilità limitata “Lavagna Sviluppo S.c.r.l.” è stata considerata come di rilevante interesse per le finalità istituzionali del Comune di Lavagna;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 26/03/2015 con la quale è stato approvato piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie (art. 1 - comma 612 - legge n. 190/2014);

RILEVATO che la Società Consortile Lavagna Sviluppo, dopo l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 24/08/2012, è a partecipazione maggioritaria del Comune di Lavagna nelle seguenti misure: 94,12% Comune – 5,88% Opera Diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio Ragazzo;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 11 in data 22/01/2015 mediante il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile “Lavagna Sviluppo S.c.r.l.” attualmente in carica;

ATTESO CHE - come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione della Società in data 03/11/2015 acquisito agli atti dell'Ente – la **Sig.ra Lusardi Maura** ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere;

ATTESO CHE anche la **Sig.ra Tantelio Enrica** risulta decaduta con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2015, come risulta dal certificato camerale aggiornato al 12/11/2015;

PRESO ATTO che si rende quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, tenendo conto che tale nomina è di competenza del Sindaco e, nel caso del Comune di Lavagna, del Commissario Straordinario (con i poteri del Sindaco) nominato con D.P.R. in data 20 luglio 2016;

ATTESO CHE che l'art. 11, comma 2, del D.Lvo 19/08/2016 così recita "L'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore unico";

PRESO ATTO che il sopra citato art. 14 dello Statuto prevede anch'esso tale possibilità;

RITENUTO pertanto opportuno usufruire di tale possibilità;

DATO ATTO che - a tale proposito - in data 02/09/2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line del Comune un avviso (prot. n. 28362 in data 02/09/2016) al fine di sollecitare eventuali candidature alla nomina in argomento da parte del Commissario Straordinario;

DATO ATTO che, stante la durata limitata dell'incarico del Commissario medesimo, si è ritenuto di limitare l'arco di tempo della nomina sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016, prorogabile per un ulteriore biennio;

DATO ATTO che i requisiti per essere nominati - giusta deliberazione di indirizzo n. 71 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/12/2014 - sono i seguenti:

Per la nomina e la designazione

Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, in relazione al posto che vanno a ricoprire.

In particolare:

1. Saranno scelte, preferibilmente, persone che siano dotate di professionalità ed esperienza preferibilmente con riferimento al settore della formazione professionale e dell'amministrazione patrimoniale di beni e, in generale, che possiedano i seguenti requisiti essenziali indispensabili: onestà, onorabilità, professionalità, competenza e, per quanto possibile, adeguato titolo di studio e/o esperienza nei settori di gestione privatistica o pubblica, di attività della Società.
2. Non potranno essere elette persone che non posseggano i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e per le quali sussistano le cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa.
3. Non potranno comunque essere designati e/o nominati alla carica di Consigliere della Società di che trattasi né i Consiglieri Regionali e Provinciali, né (per quanto occorra all'evenienza successivamente) il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri Comunali.
4. Non dovranno sussistere altre cause di ineleggibilità, con particolare riferimento alla Legge 19/03/1990 n° 55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa (ad esclusione dei reati di opinione), e/o la condanna per gli stessi reati. A tal proposito, il rinvio a giudizio per reati di natura dolosa (con l'esclusione dei reati di opinione) di un rappresentante della Società, è considerato come grave motivo di incompatibilità, che comporta la revoca immediata.

5. Non potranno essere designati e/o nominati coloro nei cui confronti sussista conflitto di interessi con il Comune di Lavagna e/o con la Società interessata.
6. La medesima persona non potrà essere designata e/o nominata contemporaneamente in più di due Enti, Aziende o Istituzioni, fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.

Ed inoltre:

- per ogni persona da designarsi o da nominarsi dovrà essere istituito un apposito fascicolo – da conservare quale allegato all’atto di nomina – contenente il curriculum professionale e di studi, nonché la necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui in precedenza.
- le nomine e le designazioni dovranno assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del D.Lgs. n. 198/2006.
- qualora risultino in contrasto con gli indirizzi di cui ai punti precedenti, potranno essere revocate dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco e per i conseguenti rinnovi verrà fatta applicazione degli indirizzi come sopra definiti.
- agli amministratori potrà essere riconosciuto un compenso e il rimborso spese secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto consortile, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Società e con le norme vigenti in materia;

PRESO ATTO che sono pervenute entro i termini stabiliti (17 settembre 2016) n. 17 (diciassette) candidature alla nomina;

PRESO ATTO che – con nota in data 15/09/2016 prot. n. 535/2016, pervenuta il 17/09/2016 prot. n. 29833 - l’Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo, in qualità di unico socio privato della Società Consortile in argomento, esercitando la prerogativa di cui all’art. 14 dello Statuto sopra riportato, ha designato quale componente il **Dott. Nicola VISCONTI**;

RITENUTO che, alla luce dei curriculum esaminati e dell’esperienza maturata dai candidati, il sopra nominato **Dott. Nicola VISCONTI** risulta la persona più idonea a ricoprire la delicata carica di Amministratore unico, essendo in possesso dei requisiti e delle capacità professionali richieste per tale nomina;

PRESO ATTO che, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - acquisita agli atti dell’Ente – la persona sopra citata ha dichiarato l’assenza di elementi ostativi alla nomina e di possedere i requisiti (eleggibilità a Consigliere Comunale, assenza delle cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia), richiesti nell’avviso pubblico sopra citato;

DATO ATTO che, con la nomina della persona sopra citata, vengono altresì rispettati gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 29/12/2014;

DECRETA

- 1) Di nominare quale Amministratore unico della Società Consortile “*Lavagna Sviluppo S.c.r.l.*” il Signor:
 - **VISCONTI Dott. Nicola**;

- 2) Di dare atto che, per i motivi meglio espressi in premessa, la durata della nomina è limitata sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016, prorogabile per un ulteriore biennio;
- 3) Di dare atto che all'Amministratore potrà essere riconosciuto un compenso e il rimborso spese secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto consortile, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Società e con le norme vigenti in materia;
- 4) Di disporre per la notifica del presente Decreto all'interessato, alla Società Consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l. e all'Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo".

Lavagna, 04 novembre 2016

**Il Commissario Straordinario
con i poteri del Sindaco
Dott. Paolo D'ATTILIO**



